



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

CONVENZIONE

tra il

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI SIRACUSA

e la

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE O.N.L.U.S.

“ _____ ”

CON SEDE _____ (____)

Codice fiscale e/o P.Iva _____

PREMESSO CHE

- a) la Legge-Quadro sul Volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di Volontariato come espressione di "partecipazione, solidarietà e pluralismo" promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici;
- b) in conformità ai suddetti principi è stata emanata la L.R. n. 22 del 07.06.1994 recante "Norme sulla valorizzazione delle attività di Volontariato";
- c) con D.A. n. 1137 del 21/08/1995 è stato istituito il Registro Generale Regionale delle organizzazioni di volontariato;
- d) ai fini della vigilanza e custodia dei beni culturali, l'art. 16 della L.R. n. 10 del 27.04.1999 autorizza a "stipulare a titolo gratuito, con le organizzazioni di Volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla L.R. n. 22 del 07.06.1994, le convenzioni di cui all'art. 10 della medesima legge";
- e) ai fini della fruizione e valorizzazione dei beni culturali, l'art. 112 del D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 62 del 26 Marzo 2008, autorizza a stipulare accordi con le "Associazioni culturali o di Volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali";
- f) l'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, al comma 3 recita: *"L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, alla organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari"*.
- g) l'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, al comma 4 recita: *"Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento"*.

volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”.

- h) il Volontariato, sia quello con obiettivi a raggio d'azione prevalentemente locale sia quello delle grandi realtà nazionali, sempre più rappresenta uno strumento qualificato e propositivo in molti campi;
- i) i beni culturali, oltre ad essere elemento fondamentale della conoscenza e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentano una grande risorsa economica della Regione;
- j) il Volontariato, con le sue grandi risorse umane e con la forte passione civile che lo caratterizza, può contribuire a migliorare il funzionamento di musei, biblioteche, parchi archeologici e, più in generale, luoghi di interesse culturale, ambientale e storico;
- k) è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione ed alla fruizione del patrimonio storico-culturale ed ambientale della nostra area, promuovendo l'accezione del bene culturale come bene comune di tutti i cittadini;
- l) l'esperienza e l'entusiasmo dei Volontari possono essere messi in campo a supporto del personale preposto alla tutela, per incrementare le opportunità di fruizione, le potenzialità economiche e la qualità del "servizio culturale" offerto;
- m) tenuto conto di tutto quanto sopra esposto nonché della carenza di dotazione organica, questa Servizio 19_Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, per garantire il più elevato standard dell'offerta culturale intende servirsi della collaborazione dell'Associazione “ _____”, con sede legale in _____ C.F. _____, per la prestazione di servizi aventi carattere meramente ausiliario, dunque non sostitutivo rispetto a quelli che svolge l'ufficio nell'ambito della fruizione, vigilanza, custodia e pulizia dei beni Culturali.

CONSIDERATO CHE

1. in data _____ è costituita in _____ l'Associazione denominata “ _____ con Sede legale a _____ e con Codice Fiscale _____ rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di _____ il _____;
2. l'Associazione “ _____ con Sede legale a _____ con D.D.G. n. _____ della Regione Sicilia -Dipartimento Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali- è iscritta nel registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato sez. a di cui art. 6 del l.r. n. 22/1994;
3. l'Associazione “ _____ con Sede legale a _____ elilli, può, stipulare eventuali convenzioni con la Regione, gli Enti Locali e gli Enti Pubblici Istituzionali e Territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 10 della L.R. n. 22 del 07.06.1994;
4. In data ___/07/2020 a seguito di pubblicazione dell'avviso di selezione nel sito istituzionale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità, si è svolta presso i locali di questa Soprintendenza, la selezione da parte della commissione istituita delle associazioni che hanno inoltrato domanda, con aggiudicazione all'Associazione “ _____ con Sede legale a _____;

5. L'associazione ha adempiuto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso la dichiarazione degli estremi del c/c dedicato ai contratti pubblici ex art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

TUTTO CIÒ, PREMESSO E CONSIDERATO,

tra l'arch. Irene Donatella Aprile, nata a Catania (CT) il 07.10.1957 in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio 19_Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa in seguito denominato soltanto "Soprintendenza" e in rappresentanza dell'Amministrazione regionale (Codice Fiscale 80012000826 - partita IVA 02711070827)

ed
il/la Sig./ra _____ nato/a a _____ (____) il _____ residente a _____ in Via _____ n. _____, in qualità di Rappresentante legale dell'Organizzazione di Volontariato Culturale O.N.L.U.S. " _____ " C.F. _____ con sede legale in _____, in seguito denominata "Associazione";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Attività

L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione nell'affiancamento al personale di vigilanza e custodia dei Siti del Castello Maniace, Ipogeo P.za Duomo e Tempio di Apollo in Ortigia – Siracusa. La collaborazione avrà carattere meramente ausiliario e non sostitutivo rispetto a servizio che svolge l'ufficio nell'ambito della fruizione, vigilanza, custodia e pulizia dei beni culturali, per garantire la pubblica fruizione del complesso monumentale, secondo le modalità di cui ai seguenti articoli, tramite i suoi volontari, iscritti in un apposito elenco soggetto ad eventuali modifiche e integrazioni. I volontari presteranno servizio ausiliario di supporto al personale di custodia della Soprintendenza, in base al programma delle attività stabilite dal Dirigente della Soprintendenza e accettato formalmente dal Presidente dell'Associazione. In particolare, detti volontari cureranno tra l'altro presso i luoghi istituzionali di competenza:

- muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifica le generalità, l'appartenenza all'Associazione ed eventuale specializzazione, presteranno servizio in divisa, avendo particolare cura della propria persona e del decoro dell'uniforme;
- all'occorrenza svolgeranno attività di affiancamento nelle operazioni periodiche di pulizia e decoro dei percorsi di fruizione turistica;
- secondo le richieste, si occuperanno di accompagnare disabili motori in carrozzina all'interno del percorso di visita accessibile ai portatori di handicap;
- l'accompagnamento alla fruizione dei siti in occasione di manifestazioni o eventi straordinari;
- svolgere le attività di cui sopra in attuazione di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza come previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e secondo le ulteriori indicazioni impartite dalla Soprintendenza.

Il servizio di affiancamento che verrà svolto continuativamente per il periodo dal 10 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, sia nei giorni feriali che festivi, che sarà dettagliato nel cronoprogramma appositamente formulato e condiviso dall'Associazione.

Art. 2

Adempimenti relativi allo svolgimento dell'attività

I Volontari, nel rendere la loro prestazione secondo il programma di cui al superiore art. 1, dovranno apporre la loro firma di entrata ed uscita in un apposito registro, la cui tenuta sarà curata dalla Soprintendenza.

Il Responsabile legale dell'Associazione, firmatario della presente convenzione, è responsabile del

funzionamento dei servizi di Volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il Dirigente Responsabile della Soprintendenza.

I Volontari sono comunque tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Le modalità organizzative "interne" dell'Associazione sono stabilite in piena autonomia dalla Associazione medesima.

Il coordinamento del servizio disciplinato dalla presente Convenzione rimane, con la supervisione del Dirigente Responsabile della Soprintendenza, a carico del Presidente dell'Associazione (o suo delegato) che si impegna a garantire l'adeguatezza della professionalità degli operatori alle funzioni da svolgere in relazioni alle strutture presso le quali operano.

Art. 3

Luoghi di svolgimento dell'attività

L'Associazione fornirà il servizio ausiliario presso il Sito del Castello Maniace. Tuttavia in casi di urgente necessità il servizio di supporto potrà essere richiesto - in modalità sostitutiva e non continuativa - presso l'Ipogeo di Piazza Duomo ed il Tempio di Apollo; l'articolazione del suddetto servizio sostitutivo nelle sedi indicate sarà di volta in volta all'occorrenza stabilita dal Dirigente Responsabile della Soprintendenza di concerto con il Presidente dell'Associazione (o suo delegato).

Art. 4

Durata

La presente convenzione ha la durata di giorni 143 a partire dal 10.08.2020 e fino al 31.12.2020.

Art. 5

Natura del rapporto

I Volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito, e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, fatto salvo il rimborso di cui al seguente art. 6.

L'attività dei Volontari non potrà in nessun caso configurarsi come sostitutiva di quella del personale della Soprintendenza.

Art. 6

Assicurazione e rimborso spese

L'Associazione garantisce che i propri aderenti hanno la copertura assicurativa prevista dall'art. 4 della legge quadro sul volontariato, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto e dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri sono a carico dell'Associazione.

L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, a copertura di ogni spesa derivante dalla prestazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione (uso di automezzi privati, Assicurazioni, ecc.) nonché di ogni altro onere, corrisponderà all'Associazione il rimborso complessivo di € **22.016,00** (Euro **ventiduemilazerosedici/00**), calcolato sulla base di un rimborso orario di € 4,00 (quattro) per ogni ora di servizio di ciascun volontario (cfr. la nota prot 98184 del 16.10.2008 del Dipartimento Regionale dei BB.CC.AA. ed E.P. - Area AA.GG. U.O. XXVI) ragguagliato al costo per spese generali, in media del 14% sul costo orario del lavoro (cfr. la circolare dipartimentale del Servizio Protezione e Sicurezza n.28 prot. 9460 del 21 novembre 2011), moltiplicato per un monte complessivo di n. **5.504 ore**.

Art. 7

Modalità di pagamento

Il rimborso di cui al precedente art. 6 sarà corrisposto in unica soluzione, una volta ultimato l'espletamento dell'attività nel periodo stabilito dalla presente convenzione e previo formale

riconoscimento, da parte del Dirigente Responsabile della Soprintendenza, della qualità dell'attività realizzata, verifica degli adempimenti stabiliti, nonché previo accreditamento della somma da parte del competente Assessorato sul c/c indicato dall'associazione e dedicato ai contratti pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.), nel rispetto del principio dell'effettività della stessa, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

L'Amministrazione Regionale si obbliga a corrispondere i pagamenti come sopra descritti e secondo le prescrizioni derivanti dalle norme di contabilità tese a garantire la regolare copertura finanziaria compatibilmente con gli impegni da assumere nel suo proprio bilancio, in via provvisoria (in dodicesimi) o definitiva (di approvazione dell'esercizio finanziario corrente).

Art.8

Tesserino di riconoscimento

L'Associazione provvederà al rilascio, per ciascun Volontario, di apposito tesserino di riconoscimento personale da esporre in maniera ben visibile durante l'esercizio delle sue funzioni per consentire a chiunque la sua immediata identificazione.

Art. 9

Norme di comportamento

I Volontari sono tenuti, nell'espletamento dell'attività disciplinata dalla presente Convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché consoni al comune senso della civile educazione, e devono risultare sempre decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della propria persona. L'associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio dei Volontari e la correttezza dei loro comportamenti, particolarmente in relazione all'attività che comporta un diretto contatto con il pubblico, rispettando i diritti dell'utenza, sulla base dell'indicazioni contenute nella presente Convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite dal Dirigente Responsabile della Soprintendenza.

Ai volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, né è loro consentito ricevere visite, salvo in casi eccezionali, o utilizzare il telefono se non in caso di assoluta necessità e dietro autorizzazione. I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente al suddetto dirigente (di persona o per via telefonica) e - soltanto in caso di irreperibilità di esso – al capo turno del personale di custodia, qualunque situazione d'emergenza, come anche ogni eventuale inconveniente riscontrato durante l'espletamento del servizio.

In ogni caso, deve essere garantita la più stretta collaborazione e reciproca assistenza nello svolgimento dei vari servizi tra il personale del Soprintendenza in servizio al Castello Maniace ed il Responsabile dell'Associazione.

Ove venissero accertate violazioni rispetto a quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, il Presidente dell'Associazione provvederà immediatamente a rimuovere (e possibilmente sostituire) il Volontario.

Art. 10

Rilascio attestati

Il Dirigente Responsabile del Soprintendenza, si impegna a rilasciare, a richiesta dell'Associazione, ogni attestato relativo all'attività svolta da ciascuno dei singoli Volontari.

Art. 11

Attività di vigilanza

L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali vigila, nel rispetto di quanto stabilito nella presente Convenzione, si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare visite ispettive al fine di verificare la

corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.
I risultati di tali attività devono essere tempestivamente segnalati al Presidente dell'Associazione per l'adozione di conseguenti provvedimenti.

Art. 12

Adempimenti ex art. 3 L. 136/2010

L'Associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in quattro esemplari originali.

Siracusa, li _____

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE O.N.L.U.S.

“ _____ ”

CON SEDE _____ ()

Codice fiscale _____ -

LEGALE RAPPRESENTANTE

_____ -

SERVIZIO 19
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI DI SIRACUSA

IL SOPRINTENDENTE
ARCH. IRENE DONATELLA APRILE